

COMUNE DI FONTAINEMORE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 7

Oggetto :

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **venti** del mese di **aprile** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIROD SPERANZA - Sindaco	Sì
VACHER AURELIO - Vice Sindaco	Sì
GIROD MARIA TERESA - Consigliere	Sì
JANS MIRKO - Consigliere	Sì
VALLOMY CARLO - Consigliere	Sì
GIROD ANTONELLA - Consigliere	Sì
GROS VALENTINA - Consigliere	Sì
GIROD GIORGIA - Consigliere	No
FAVRE WANDA - Consigliere	Sì
GROS GILBERTO - Consigliere	No
STEVENIN UGO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati

Assiste alla adunanza il Segretario Dell'ente BIELER CINZIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIROD SPERANZA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici dispone «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015, ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è differito al 30 marzo 2016 e che il successivo decreto 1 marzo 2016 ha ulteriormente differito tale termine al 30 aprile 2016;
- la Regione Autonoma Valle d'Aosta all'art. 29, comma 6 della L.R. 19 dicembre 2015, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), ha fissato al 31 marzo 2016 4 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti locali;
- l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'approvazione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che:

- alla luce delle modificazioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 all'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la disciplina relativa all'Imposta Municipale propria IMU e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella prevista per il 2015, ovvero:
 - è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;

- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
- ,- è stata modificata l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1 c. 13 Legge - 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- è stata abrogata l'imposta municipale secondaria IMUS
- per i terreni agricoli cui non si applica l'esenzione permane la previsione di cui all'art. 13 c. 5 L 201/11 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
- è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53).

- mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 678 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento

- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 681 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo

- ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c 678 come modificato dall'articolo 1 comma 54, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO inoltre che per quanto attiene alla TARI ai sensi del c. 27 art. 1 L 208/15 viene prorogata fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo art. 1 L 147/13 c. 652 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe

CONSIDERATO altresì che con deliberazione n. 6 in data odierna sono stati approvati i nuovi regolamenti relativi alla IUC, e dunque IMU, TARI e TASI, portanti ulteriori modificazioni rispetto a quelle conseguenti all'entrata in vigore della L n. 208/15 sopra indicate come segue:

in particolare nel Regolamento IMU è stato chiarito sub art. 11 c. 1 che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

in particolare nel Regolamento IMU è stato chiarito sub art. 8 c. 1 che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali;

in particolare nel Regolamento TASI art. 10 c. 4 é considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi

in particolare nel Regolamento TASI all'art. 11 c. 1 sono stati aggiunti due casi nei quali possono essere previste esenzioni, agevolazioni e riduzioni e precisamente:

sub lett. e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

sub lett. f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana

in particolare nel Regolamento TARI è stata introdotta nell'art. 14 in applicazione dell'art. 1 c. 649 primo periodo L 147/13 l'esclusione nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; indicando altresì i relativi casi;

in particolare nel Regolamento TARI è stato disposto al comma 3 dell'art. 16 e dal comma 4 dell'art. 17 che le esenzioni ed agevolazioni di cui ai citati articoli sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, senza più il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

in particolare nel Regolamento TARI è stato chiarito all'art. 17 c. 1 lett. a) che la riduzione della TARI ivi prevista è esclusa solo nel caso di locazione o comodato superiore ai trenta giorni complessivi per ciascun anno;

in particolare nel Regolamento TARI è stato eliminato il precedente contenuto dell'art. 18 ed introdotto l'art. 18 bis in applicazione dell'art. 1 c. 649 secondo periodo L 147/13 che prevede che le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo; e che a riguardo di tale ultima previsione deve essere ricordato come la stessa sia condizionata alla preventiva determinazione comunale che individui i rifiuti speciali assimilati;

in particolare nel Regolamento TARI è stato introdotto il nuovo art. 19 che prevede che per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nello stesso articolo per le attività ivi specificamente elencate;

in particolare nel Regolamento TARI è stato introdotto l'art 20 bis per il quale é considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso applicandosi su tale immobile, la TARI per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con

legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 disponeva che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 aveva previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1 L. 208/15 c. 19. stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO quindi che:

- nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2016 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;
- nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, rimandando alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in

termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi.

CONSIDERATO che:

- con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 675 della L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 675 e 677 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- l'art. 1, comma 678 della L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- l'art. 1 comma 28 della legge 208/2015 prevede che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione di consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676 della L. 147/2013, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni è attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che come già rilevato, ai sensi dell'art. 1 c. 28 della legge 208/2015 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione consiliare la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre con deliberazione del consiglio comunale l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del

Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento;

- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla l. 208/2015;

DATO ATTO, in applicazione dell'art. 9 del regolamento disciplinante la Iuc-Tasi, che il gettito della medesima è destinato al finanziamento di parte dei costi inerenti i servizi indivisibili, il cui costo complessivo è stimato per l'anno 2016 in € 212.805,00 così suddivisi:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 49.300,00
Cura del verde pubblico	€ 19.480,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 29.000,00
Sgombero neve	€ 99.425,00
Servizi di polizia locale	€ 10.000,00
Servizio di protezione civile	€ 5.300,00
<i>TOTALE</i>	€ 212.805,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che:

- con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666), delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES

semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

- la TARI continua a prevedere:
 - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
 - il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, che non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a. dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b. in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a. ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b. alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c. alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d. alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - e. all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - l'art. 1, comma 661 della L. 147/2013, che prevedeva che il tributo non fosse dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, è stato abrogato;
 - l'attuale comma 649 secondo periodo dell'art. 1 della legge 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplini con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
 - il costo connesso alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani posto a carico del Comune di Fontainemore, ammonta a € 75.000,00=, come da Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, che recepisce, tra l'altro, i contenuti

della deliberazione della giunta comunale n. 19 del 22.03.2016 all'oggetto "Determinazione delle componenti di costo per la determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), esercizio 2016.";

- alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2016, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;
- sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, il Comune ha disciplinato le modalità applicative della TARI, come da regolamento approvato con propria deliberazione n. 6 in data odierna;

CONSIDERATO inoltre che:

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);
- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO stabilire le tariffe TARI a valere per l'esercizio 2014 anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999.

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili.

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata e all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 della L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento

TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

VISTE le simulazioni effettuate ai fini dell'applicazione della TARI per l'anno 2016 come ampiamente illustrate dal segretario comunale e ritenuto che le medesime sono conformi al dettato legislativo.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,26166	60,39415
2 componenti	0,30528	108,70948
3 componenti	0,33643	138,90655
4 componenti	0,36135	181,18246
5 componenti	0,38627	217,41895
6 o più componenti	0,40496	247,61603

2. Utenze domestiche NON RESIDENTI

	(€/mq/anno)
Tariffa unitaria al metro quadrato	2,10
* di cui quota variabile	0,30

3. Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06068	0,99289
2. Campeggi, distributori carburanti	0,12705	2,10417
3. Stabilimenti balneari	0,07206	1,18765
4. Esposizioni, autosaloni	0,05689	0,95471

5. Alberghi con ristorante	0,20290	3,35674
6. Alberghi senza ristorante	0,15170	2,50133
7. Case di cura e riposo	0,18014	2,98632
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,18963	3,13525
9. Banche ed istituti di credito	0,10429	1,71847
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,16497	2,71518
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,20290	3,36056
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,13653	2,25310
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,17446	2,88321
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,08154	1,33659
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10429	1,71847
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,91779	7,63764
17. Bar, caffè, pasticceria	0,69024	7,63764
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,33374	5,51056
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,29202	4,80789
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,14913	18,98717
21. Discoteche, night club	0,19721	3,26891

Pertinenze di utenze domestiche e non domestiche	
Tariffa unitaria al metro quadrato	€ 0,57

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 comma 688 della legge 147/2013 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU deve intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI può essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 della L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

RITENUTO OPPORTUNO STABILIRE, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI e TASI occupante	Saldo	Entro il 31 marzo 2017

PRECISANDO che per quanto concerne la TARI e la TASI occupante che la suddivisione in più rate comporterebbe un sensibile incremento dei costi a carico dell'Ente, connessi alle spese di spedizione, di riscossione e di controllo.

Dato atto che l'art. 13 del D.L.vo 06 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 nell'istituire in via sperimentale, a partire dell'anno 2012, l'imposta municipale propria, al comma 6 attribuiva al Consiglio Comunale la competenza in merito alla determinazione delle aliquote. Parimenti l'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, rimette alla competenza consigliare l'approvazione delle tariffe TARI e delle aliquote TASI;

Ritenuto pertanto ascrivere al Consiglio Comunale la competenza in merito all'approvazione del presente atto, nel rispetto della specifica disciplina di settore sopra citata.

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario quale responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

PROCEDUTOSI a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato: presenti n. 9, assenti n. 2, astenuti nessuno, votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, voti contrari nessuno;

Visto l'esito della votazione, il Consiglio comunale

D E L I B E R A

1. **STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC) - IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4‰ (quattro per mille)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	7,6‰ (sette virgola sei per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6‰ (sette virgola sei per mille) interamente riservato allo Stato

2. **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00=.
3. **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel regolamento dell'imposta municipale propria, IUC, l'inviduazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;
3. **STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (IUC) - TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0‰ (zero per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0‰ (zero per mille)
Aliquota per le aree edificabili	0‰ (zero per mille)

4. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge 147/3013, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

5. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 0,0 per cento.
6. **STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC) - TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Tassa sui rifiuti (TARI)

2. Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,26166	60,39415
2 componenti	0,30528	108,70948
3 componenti	0,33643	138,90655
4 componenti	0,36135	181,18246
5 componenti	0,38627	217,41895
6 o più componenti	0,40496	247,61603

2. Utenze domestiche NON RESIDENTI

	(€/mq/anno)
Tariffa unitaria al metro quadrato	2,10
* di cui quota variabile	0,30

3. Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06068	0,99289
2. Campeggi, distributori carburanti	0,12705	2,10417
3. Stabilimenti balneari	0,07206	1,18765
4. Esposizioni, autosaloni	0,05689	0,95471
5. Alberghi con ristorante	0,20290	3,35674

6. Alberghi senza ristorante	0,15170	2,50133
7. Case di cura e riposo	0,18014	2,98632
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,18963	3,13525
9. Banche ed istituti di credito	0,10429	1,71847
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,16497	2,71518
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,20290	3,36056
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,13653	2,25310
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,17446	2,88321
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,08154	1,33659
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10429	1,71847
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,91779	7,63764
17. Bar, caffè, pasticceria	0,69024	7,63764
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,33374	5,51056
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,29202	4,80789
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,14913	18,98717
21. Discoteche, night club	0,19721	3,26891

Pertinenze di utenze domestiche e non domestiche	
Tariffa unitaria al metro quadrato	€ 0,57

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- 7 **DARE ATTO che** sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 della L. 147/2013.
- 8 **STABILIRE che** la riscossione dell'Imposta unica comunale è effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI e TASI occupante?	Saldo	Entro il 31 marzo 2017

- 9 **RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito, nonché, ai sensi dell'art. 193 comma 3 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 444 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, di modificare le tariffe IUC – TARI di cui al presente atto, entro la data stabilita al comma 2 della predetta norma;
- 10 **DARE ATTO che** tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006.
- 11 **DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- 12 **DISPORRE** l'invio del presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 13 **PUBBLICARE** la presente deliberazione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIROD SPERANZA

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 12/05/2016 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis L.R. 54/1998.

Fontainemore, li 12/05/2016

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontainemore, li 12/05/2016

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

=====

DIVENUTA ESECUTIVA

In data 12/05/2016 ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Fontainemore, li 12/05/2016

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====